



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA**

SEZIONE LAVORO

OGGETTO: retribuzione

in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **23/09/2025**, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa n. **105/2024 R.G.** promossa

DA

• **SHAHBAZ HUSSAIN** (C.F. HSSSHB78A01Z236B) e **WAQAS JABBAR** (C.F. JBBWQS81A01Z236H) rappresentati e difesi dall'Avv. MISCIONE MICHELE e dall'Avv. MISCIONE ALESSANDRA come da procura in atti; **RICORRENTI**

CONTRO

• **NASTRO AZZURRO S.R.L.S.** (C.F. 03635791209); **CONTUMACE**
• **ALÌ ZULFIQAR** (C.F. LAIZFQ65B15Z236D) rappresentato e difeso dall'Avv. BETTI GIANLUCA come da procura in atti; **RESISTENTE**
• **FAISAL IQBAL** (C.F. QBLFSL88T10Z236A); **CONTUMACE**
• **NAZIA AKHTAR** (C.F. KHTNZA75M46Z236K) rappresentata e difesa dall'Avv. BETTI GIANLUCA come da procura in atti; **RESISTENTE**
• **AGROTECH S.R.L.S.** (C.F. 03953101205); **CONTUMACE**
• **EXPERT S.R.L.** (C.F. 03907161206) **CONTUMACE**

OGGETTO: retribuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 16/02/2024 HUSSAIN Shahbaz e JABBAR Waqas (di seguito, i ricorrenti) convenivano in giudizio i soggetti e le società in epigrafe, esponendo di aver intrattenuto, unitamente ad altri uomini di origine pachistana, un rapporto di lavoro subordinato *de facto* caratterizzato da sistematico sfruttamento, organizzato e gestito da ALI ZULFIQAR e dal suo braccio destro



IQBAL FAISAL, attraverso l'utilizzo di diverse società "paravento" formalmente interposte, tra cui NASTRO AZZURRO S.r.l.s., AGROTECH S.r.l.s. e EXPERT S.r.l.

I Ricorrenti esponevano che Zulfiqar Alì agiva attraverso una vera e propria organizzazione, con la collaborazione di Iqbal Faisal e Akhtar Nazia, e mediante l'utilizzo di diverse società "paravento" di cui aveva la totale disponibilità, tra cui Nastro Azzurro S.r.l.s., Agrotech S.r.l.s. e Expert S.r.l.

A sostegno delle proprie allegazioni, i Ricorrenti richiavano l'esito del procedimento penale, asserendo che il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 2 maggio 2023, avesse confermato "punto per punto" quanto accertato nelle indagini. In particolare, sottolineavano che era stato accertato che i lavoratori sfruttati coinvolti nella vicenda, tra cui essi esponenti, percepivano circa € 5/h da Zulfiqar Alì per 8/10 ore di lavoro al giorno, a fronte di € 9/h pagati dagli imprenditori agricoli, e che il lavoro veniva svolto "senza contratto" o con "fittizi contratti di facchinaggio" tramite le società-fantoccio in epigrafe citate.

Il lavoro era prestato in una situazione "ben lontana dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali", senza rispetto delle pause, riposi settimanali e ferie.

La cifra oraria, corrisposta direttamente da Zulfiqar e Faisal, rappresentava in realtà solo la quota residuale dopo che i caporali si erano appropriati della maggiorazione (stimata sui € 3/h o € 4/h) ricevuta dagli imprenditori agricoli che assoldavano gli operai (il surplus sui € 5/h). Le risultanze delle indagini penali (doc. 11 cit.) confermavano il "trattenimento di circa il 30% dello stipendio".

I Ricorrenti hanno asserito di essere stati inseriti, al pari degli altri lavoratori pakistani reclutati da ALÌ Zulfiqar e IQBAL Faisal, in un circuito che prevedeva l'alloggio messo a disposizione a titolo oneroso e strumentale al rapporto di lavoro, in violazione delle più elementari norme igienico-sanitarie e abitative.

L'immobile principalmente coinvolto è stato identificato in Via del Gombio n. 26/D, isto in Portomaggiore (FE). I Ricorrenti deducevano che l'abitazione era formalmente intestata ad AKHTAR Nazia, compagna convivente di ALÌ Zulfiqar, ma priva di fonti autonome di reddito, qualificando pertanto la proprietà come "fittiziamente intestata" e di fatto nella disponibilità di Zulfiqar.

Essi vivevano insieme agli altri operai sfruttati, in condizioni di sovraffollamento estremo. Specificamente, in una casa composta da sole 5 stanze e due bagni, risiedevano stabilmente 26-27 persone, senza riscaldamento, con picchi che potevano raggiungere le 30 unità contemporaneamente durante l'alta stagione.



Hanno precisato che era stato loro imposto il pagamento di una tariffa fissa di € 120,00 al mese per un posto letto. Tale somma veniva detratta direttamente dagli stipendi, insieme alle spese per vitto e utenze.

I Ricorrenti si trovavano in uno stato di bisogno "non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto sotto il profilo psicologico", essendo indotti ad accettare le condizioni inique a causa dell'illusione di poter "regolarizzare la propria posizione nel territorio nazionale". Tale strumentalizzazione si concretizzava nella richiesta di "cospicue somme di denaro" fatte dagli organizzatori per avviare le pratiche di emersione, variabili tra € 2.500 e € 6.000.

Concludevano pertanto chiedendo, sulla base di quanto previsto dall'art. 603-bis.2 c.p., la condanna solidale dei convenuti al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 12.859,75 per HUSSAIN Shahbaz e € 7.934,00 per JABBAR Waqas oltre alla restituzione delle somme illecitamente trattenute e versate pari ad € 4.232,50 per HUSSAIN Shahbaz e € 4.440,00 per JABBAR Waqas, includendo alloggio e pratiche di emersione.

2. Si costituivano in giudizio esclusivamente i convenuti ALI ZULFIQAR e AKHTAR NAZIA contestando recisamente la sussistenza di un rapporto di sfruttamento e negando che Zulfiqar avesse agito quale "caporale", affermando di aver solo "messo in contatto i ricorrenti con la società datrice di lavoro" Nastro Azzurro S.r.l.s.

Zulfiqar negava il ruolo di datore di lavoro e deduceva la mancanza di prove documentali, tra cui ad esempio la mancanza della prova contabile del bonifico di €1.370,00 con il quale uno dei ricorrenti lo avrebbe pagato per la pratica di emersione.

Adducevano che le sommarie informazioni testimoniali (SIT) rese dai Ricorrenti in sede penale — pur potendo avere "valore indiziario nel procedimento penale" — non possono costituire prova sufficiente a fondamento di un credito risarcitorio o retributivo in un giudizio civile. Spettava ai Ricorrenti fornire la prova, non attraverso dichiarazioni di parte, che Zulfiqar è debitore nei loro confronti e fornire la prova degli importi dovuti.

Contestavano la rilevanza e l'utilizzabilità degli atti del procedimento penale introdotti in sede civile dai Ricorrenti, in quanto prodotti solo per stralcio di qualche annotazione di P.G.

Sostenevano che la sentenza del Tribunale di Ferrara, che aveva condannato ZULFIQAR Ali e IQBAL Faisal, risulta essere stata emessa ai sensi



dell'art. 444 c.p.c. il che delimitava drasticamente il valore dell'accertamento penale nel giudizio civile.

Quanto ad Akhtar, ella negava qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda, non avendo mai collaborato attivamente con il marito Alì Zulfikar, essendo una "semplice casalinga che ha sempre lavorato per crescere i propri figli". La difesa ha insistito sul fatto che l'intestazione asseritamente fittizia non può implicare una "condotta concorsuale" negli addebiti mossi ad Alì Zulfikar, e di conseguenza non può fondare una responsabilità civile risarcitoria.

I convenuti contestavano altresì il quantum delle pretese.

Hanno concluso chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

3. Verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di tutte le società convenute nonché di Iqbal Faisal.

L'istruttoria consisteva nell'acquisizione a processo, a cura della parte ricorrente, degli atti di indagine del procedimento n. 3107/21 R.G.N.R. (corrispondente al n. 2857/22 GIP) menzionati nella sentenza di patteggiamento n. 207 del 2.5.2023 resa nei confronti di ZULFIQAR e FAISAL, prodotta dalla parte ricorrente (doc. n. 7) e cioè: *"esiti delle indagini svolte dal personale del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore compendiate nell'informativa finale redatta dalla predetta P.G n. 77/8-59/2021 del 1/3/22 e nelle successive integrazioni del 6/7 /22 e 11/8/22 contenenti annotazioni di Polizia Giudiziaria relativa a servizi di o.c.p., verbali di assunzione di sommarie informazioni rese dai lavoratori/parti offese, acquisizione di documentazione presso Enti, intercettazioni telefoniche, analisi sui tabulati telefonici relativi alle utenze degli indagati e dei lavoratori parti offese e attività di P.G. sul calcolo del profitto dal reato"*.

La causa è stata quindi discussa dalle parti all'odierna udienza ed è stata decisa come da dispositivo, sulla base delle seguenti considerazioni.

4. Prima di entrare nel merito ed esaminare il materiale istruttorio acquisito, occorre ribadire quanto osservato nella memoria istruttoria del 10.1.2025 riguardo alla possibilità di porre a base della decisione le risultanze degli atti di indagine svolti in sede di indagini preliminari. Secondo la Suprema Corte, *"In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la*



violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023, Rv. 667206 – 01). Inoltre *"Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento [...], può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale"* (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5317 del 02/03/2017, Rv. 643273 - 01).

5. Ebbene, l'istruttoria ha ampiamente dimostrato che i rapporti di lavoro dei Ricorrenti HUSSAIN Shahbaz e JABBAR Waqas si sono svolti in un contesto di subordinazione e sfruttamento caratterizzato da una struttura organizzativa, al cui vertice vi era Alì Zulfiqar, che svolgeva attività di intermediazione illecita di manodopera con modalità previste e punite dall'art. 603-bis c.p.

Secondo la norma penale "è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti". [...]

L'esame del compendio probatorio acquisito, costituito da atti d'indagine del NORM CC di Portomaggiore, NIL di Rovigo, ITL Ferrara-Rovigo (S.I.T. dei lavoratori, intercettazioni, annotazioni di P.G., accertamenti ispettivi) e dalla documentazione societaria, ha permesso di individuare ALÌ ZULFIQAR, identificato univocamente come il "capo" del sodalizio. Egli operava con la collaborazione essenziale di IQBAL FAISAL. L'organizzazione, attiva nel settore agricolo,



prevedeva il reclutamento di manodopera, cittadini pakistani in stato di bisogno, asserviti allo svolgimento di attività lavorativa ad ore, in nero.

Alì Zulfiqar era il referente diretto degli imprenditori agricoli per la conclusione degli accordi relativi alla fornitura di manodopera a basso costo. IQBAL FAISAL, soprannominato "Munshi" (segretario), ricopriva il ruolo di gestore operativo e braccio destro di Zulfiqar.

Per mascherare l'attività illecita e simulare la regolarità dei rapporti di lavoro, venivano utilizzate diverse società, quali NASTRO AZZURRO S.R.L.S., AGROTECH S.R.L.S., EXPERT S.R.L. e FARIS S.R.L.S., tutte qualificate come società fittizie o "paravento" direttamente o per interposta persona gestite da Zulfiqar. Tali società non svolgevano una reale attività d'impresa, ma servivano come copertura contrattuale (anche per le pratiche di emersione) e per la movimentazione illecita di denaro. Le sedi legali (ad esempio, quella della NASTRO AZZURRO S.R.L.S. a Bologna via Marco Celio 4/D) sono risultate inesistenti, inoperative, o semplici buchette delle lettere (annotazione di P.G. su NASTRO AZZURRO S.R.L.S. del 25.07.2022; annotazione di P.G. su AGROTECH S.R.L.S. ed EXPERT S.R.L. del 22.07.2022).

L'elemento decisivo che qualifica il rapporto come subordinato è l'assoggettamento al potere direttivo e di controllo, evidente nella gestione quotidiana operata da Faisal e Zulfiqar.

IQBAL FAISAL esercitava un ruolo centrale nel conferire le istruzioni quotidiane (ora e luogo di ritrovo) ai lavoratori, spesso tramite messaggi WhatsApp o telefonate la sera precedente. Tali indicazioni erano necessarie in quanto i luoghi di lavoro erano sconosciuti ai braccianti. Il lavoratore IQBAL Yasir ha confermato che l'organizzazione delle giornate avveniva tramite comunicazione giorno per giorno.

Il sodalizio gestiva direttamente il trasporto (mediante autovetture intestate a soggetti terzi o lavoratori) e l'assegnazione alle aziende clienti, senza che i lavoratori potessero interloquire direttamente con gli imprenditori agricoli.

Il sistema era caratterizzato da una disciplina stringente. I lavoratori erano minacciati di non essere richiamati a lavorare (senza paga) in caso di indisciplina (quale riposare, lamentarsi, o dialogare con l'imprenditore agricolo). AHMED Abrar, escusso in data 21/12/2021, ha dichiarato di essere stato picchiato con un bastone da tre uomini di ZULFIQAR per aver parlato con gli ispettori del lavoro, confermando l'uso di percosse.



Le persone reclutate, bisognose di denaro da inviare in Pakistan, accettavano condizioni inique pur di sopravvivere e mantenere il lavoro. In particolare, lo stato di bisogno veniva strumentalizzato in cambio della promessa di regolarizzazione attraverso le pratiche di emersione.

L'informativa del Nucleo Operativo CC di Venezia (NIL) dell'ottobre 2021 conferma che HUSSAIN Shahbaz era formalmente dipendente della NASTRO AZZURRO. Il ricorrente ha confermato di aver ricevuto il contratto solo nell'ottobre 2021 via WhatsApp. Non risultano, sulla base delle fonti documentali prodotte, rapporti di lavoro formali con AGROTECH S.R.L.S. o EXPERT S.R.L.

JABBAR Waqas risulta anch'egli formalmente dipendente della società NASTRO AZZURRO S.R.L.S. con contratto a tempo determinato dal 01/02/2020 al 30/09/2021 come "operaio generico". Il Modello UNIFICATO - LAV è stato inviato dal Dott. Commercialista Bezzi Franco in data 05/07/2021. La sua presenza sui luoghi di lavoro, gestiti da ZULFIQAR, è stata accertata in occasione di un'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro del 19/05/2021 presso l'azienda agricola Argeri Antonella. Le intercettazioni confermano che JABBAR Waqas era uno dei lavoratori smistati dal sodalizio (chiamata tra FAISAL e ZULFIQAR Progressivo 0276 del 04/10/2021 in cui si parla di portare "Waqas" da Veroli; Progressivo 6350 del 05/10/2021 in cui FAISAL risponde a ZULFIQAR che "Waqas" è uno dei lavoratori andati da Veroli. Non risulta, sulla base delle fonti prodotte, alcun rapporto di lavoro formale con AGROTECH S.R.L.S. o EXPERT S.R.L.

6. Le fonti documentali attestano una palese difformità retributiva, indice fondamentale dello sfruttamento. Il CCNL di riferimento (Agricoltura - Contoterzismo - Operai) prevedeva infatti una paga oraria di €9.91/h.

I lavoratori, inclusi i ricorrenti HUSSAIN e JABBAR, percepivano in realtà €5.00/h netti, aumentati a €5.50/h a partire dall'ottobre 2021 (o luglio/settembre 2021 per JABBAR).

Il meccanismo di trattenuta e di pagamento "in nero" è stato descritto da altri lavoratori, come AHMED Abrar in data 21/12/2021: quando la retribuzione era corrisposta tramite bonifico dal datore di lavoro formale, il lavoratore veniva accompagnato in banca/posta per ritirare il contante e consegnare a ZULFIQAR o FAISAL la differenza, trattenendo per sé solo i €5,00/h pattuiti.

In una conversazione intercettata (intercettazione Progressivo 7896 del 06/10/2021) AKRAM Muhammad discute con Zulfiqar del bonifico ricevuto di €1.226 (corrispondente a circa 81 ore) e si lamenta che il bonifico non copriva le



381 ore lavorate; Akram propone a Zulfiqar di incontrarsi per "fare i conti" per la restante parte pagata in nero. Ciò dimostra che solo una frazione minima delle ore totali era coperta dal bonifico, mentre il saldo doveva essere regolato in contanti (e decurtato).

ILYAS Naeem (dichiarazione in data 25.05.2021) riferiva che, nel sistema del "doppio contratto", per il lavoro svolto con la società NASTRO AZZURRO S.R.L.S., gli era stato bonificato un importo di €950, di cui €600 erano destinati alla sua disponibilità (€5,00 x 120 ore), mentre i restanti €350 circa (pari a circa €3,00 all'ora) venivano prelevati dal suo conto Postepay e consegnati in contanti a FAISAL.

Il *quid pluris* trattenuto, ovvero il differenziale tra il costo fatturato alle aziende agricole (€8,00 - €12,14 all'ora) e la retribuzione corrisposta ai lavoratori (€5,00 - €5,50 all'ora), veniva incassato direttamente da ZULFIQAR o da FAISAL. Questo schema, ampiamente provato dalle dichiarazioni dei terzi lavoratori, non era episodico, ma costituiva una modalità sistematica di sproporzione retributiva.

7. I ricorrenti hanno richiesto la restituzione delle somme trattenute illecitamente a titolo di alloggio. Sebbene non vi siano ricevute dirette, l'esistenza di un *modus operandi* sistematico di trattenute è provata indirettamente dalle dichiarazioni di altri lavoratori sfruttati.

Dalle informative dei Carabinieri risulta che il lavoratore ALI Shamraiz, escusso a SIT in data 12/05/2022, dichiarava che ALI ZULFIQAR gli aveva detto di recarsi a Ripapersico, Via Del Gombio, 26/D, in un appartamento gestito da lui stesso e che gli inquirenti verificavano essere intestato alla moglie di Ali Zulfiqar. Altri lavoratori hanno confermato l'obbligo di versare un canone per l'alloggio, non inquadrabile in un regolare contratto di locazione. I lavoratori AHMED Jabbar, JABBAR Waqas, HUSSAIN Shahbaz, REHMAN Abdullah, e ARSHAD Muhammad hanno concordemente dichiarato di aver alloggiato nell'appartamento suddetto al prezzo di €120 al mese. Le SIT di AHMED Jabbar, REHMAN Abdullah, ALI Shamraiz, ARSHAD Muhammad hanno messo in luce condizioni di grave disagio. L'immobile era costituito da 5 stanze e 2 bagni, ma ospitava i lavoratori in condizioni di sovraffollamento, raggiungendo picchi di 30 lavoratori alloggiati contemporaneamente.

8. L'organizzazione lucrava anche sull'attivazione delle procedure di emersione/regolarizzazione. La promessa di ottenere il permesso di soggiorno era una leva fondamentale per costringere i lavoratori ad accettare le condizioni inique.



L'esistenza di questo sistema è provata dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori terzi: ALI Shamraiz; ALI Danish; JABBAR Abdul ed AHMED Jabbar. Le somme venivano pagate in contanti o subendo trattenute dirette dallo stipendio.

Senonché i versamenti allegati da HUSSAIN Shahbaz e JABBAR Waqas a questo titolo non risultano forniti di alcuna prova. Dagli atti prodotti (intercettazioni, informative di P.G.) non risulta infatti acquisita alcuna prova documentale (es. contabili di bonifico o ricevute firmate dai resistenti) o dichiarativa che attestasse con il pagamento di somme corrisposte in contanti o tramite bonifico dai ricorrenti HUSSAIN Shahbaz e JABBAR Waqas per le pratiche di regolarizzazione.

9. Con riferimento alla figura della società Nastro Azzurro S.r.l.s., si osserva che essa è risultata la datrice di lavoro formale di HUSSAIN Shahbaz e JABBAR Waqas. Le indagini hanno accertato la sua natura di società "paravento" del sodalizio di Ali Zulfiqar. E' emerso che suo amministratore unico, ALI Mazhar, era considerato un mero "prestanome" e sottoposto di Ali Zulfiqar.

I titolari dell'azienda agricola ARGERI Antonella e MONESI Enrico (sottoposti ad individuazione fotografica), pur avendo stipulato un contratto di appalto con la NASTRO AZZURRO S.R.L.S., hanno concordemente dichiarato di non aver mai visto ALI Mazhar.

Poiché la NASTRO AZZURRO S.R.L.S. è stata lo strumento giuridico essenziale attraverso il quale ZULFIQAR ha mascherato il rapporto di sfruttamento e ha formalizzato i contratti, essa risponde in solido con l'organizzatore di fatto per i crediti retributivi e le restituzioni derivanti dall'illecito.

10. I restanti soggetti convenuti in giudizio non possono essere ritenuti obbligati al pagamento delle differenze retributive dovute ed alle restituzioni per le seguenti ragioni.

10.1 Sulla base degli atti istruttori prodotti, non sono emersi elementi concreti e sufficienti a dimostrare una sua partecipazione concorsuale o l'esercizio di fatto dei poteri datoriali nell'organizzazione di sfruttamento di cui all'Art. 603-bis c.p. L'unica circostanza emersa riguarda l'intestazione formale del bene immobile, questione rilevante in sede penale ma non sufficiente a fondare una condanna in solido per i titoli dedotti in giudizio (differenze retributive e restituzioni per le trattenute illegittime sulla retribuzione).

AKHTAR Nazia è specificamente indicata nel procedimento penale come compagna convivente di Zulfiqar, priva di fonti autonome di reddito. L'assenza di



fonti lecite di reddito rende il suo ruolo di intestataria di un bene immobile altamente sospetto e funzionale allo schermare le attività interpositorie illecite del coniuge.

I ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a modificare il suddetto quadro istruttorio.

10.2 AGROTECH S.R.L.S. e EXPERT S.R.L. sono state anch'esse identificate nel corso delle indagini come società di comodo, utilizzate per la stipula di contratti di appalto di manodopera (AGROTECH con l'azienda Melandri Vincenzo Secondo; EXPERT con Azienda Agricola DANTE S.r.l.).

Tuttavia, le fonti probatorie non dimostrano che i ricorrenti HUSSAIN Shahbaz e JABBAR Waqas siano stati formalmente assunti da queste specifiche due società.

Non sussistendo la prova del rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e AGROTECH S.R.L.S. ed EXPERT S.R.L., le domande nei confronti di queste ultime devono essere rigettate.

11. Venendo ora alla quantificazione delle spettanze dovute ai ricorrenti, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento ad HUSSAIN SHAHBAZ, il calcolo si basa sul raffronto tra la retribuzione minima contrattuale dovuta e la paga oraria effettivamente corrisposta.

La paga oraria dovuta è stata fissata a € 9,00/ora. Sebbene la paga prevista dal CCNL Agricoltura - Contoterzismo - Operai fosse di € 9,91/h, il valore di € 9,00/h è stato adottato come parametro prudenziale dalla stessa parte ricorrente.

Risulta che il ricorrente abbia ricevuto € 5/h per il periodo iniziale ed € 5,50/h a partire da luglio 2021.

L'arco temporale di lavoro rilevante, individuato dal giugno 2020 al 15 ottobre 2021, comporta dunque un differenziale orario di € 4,00 sino al 30.6.2021 e di € 3,50 dal 1.7.2021 al 15.10.2021. Per il periodo sino al 30.6.2021 la somma dovuta è pari ad € 10.188,00; quella dovuta per il periodo successivo è pari ad € 2.628,50. Il tutto per un totale complessivo pari ad **€ 12.816,50**.

Il periodo lavorativo dedotto di 17 mesi è supportato dalle seguenti fonti documentali e di riscontro: il percorso lavoratore del Centro per l'Impiego di Ravenna, datato 03/03/2022 (doc. 16 ric.), elenca una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato tra HUSSAIN Shahbaz e la NASTRO AZZURRO SRLS, coprenti diversi periodi tra il 2019 e il 2021. Sebbene non copra l'intero periodo continuo di



17 mesi, attesta l'esistenza di un rapporto formale con la società utilizzata dal sodalizio criminale nel periodo di sfruttamento.

Le intercettazioni telefoniche tra gli indagati confermano l'impiego operativo di Shahbaz fino alla fine del periodo rivendicato. In data 01/10/2021, nell'intercettazione Progressivo 3639 (RIT 267/21), ALÌ ZULFIQAR chiede a IQBAL Faisal quali lavoratori debba "caricare" per la giornata, e Faisal nomina esplicitamente "Shahbaz".

Le intercettazioni (Progressivo 24460, 02/11/2021) mostrano ZULFIQAR che contatta Shahbaz e gli chiede quante ore abbia lavorato, con Shahbaz che risponde di aver fatto 41 ore di lavoro. Sebbene questa conversazione sia successiva al periodo finale del rapporto di lavoro (15/10/2021), costituisce un elemento che rende verosimile la prosecuzione nel periodo intermedio tra il 1.10.2021 ed il 2.11.2021.

Si ritengono pertanto complessivamente verisimili le allegazioni del ricorrente sulla effettiva durata del suo rapporto di lavoro facente capo al sodalizio criminale.

Quanto alle restituzioni, si ritiene siano dovute le spese di alloggio, vitto ed utenze. L'attività istruttoria ha accertato che l'abitazione di Portomaggiore in via del Gombio, pur formalmente intestata ad AKHTAR Nazia, era un bene nella disponibilità di fatto di ALÌ ZULFIQAR e veniva utilizzata per il ricovero a pagamento dei lavoratori sfruttati. La prova della trattenuta è data dalla convergenza delle dichiarazioni dei diversi lavoratori sfruttati (terzi rispetto ai ricorrenti, le cui testimonianze sono utilizzabili per ricostruire il modus operandi del sodalizio) i quali hanno confermato l'imposizione di un costo fisso per l'alloggio pari a circa € 120,00 mensili e per le utenze/vitto che possono quantificarsi in una media di € 75,00 mensili.

Con specifico riferimento a questa seconda voce restitutiva si rileva che ARSHAD Muhammad ha rilasciato dichiarazioni specifiche quantificando la spesa mensile per il vitto (oltre ai € 120,00 per l'alloggio) in una forbice compresa circa € 70/90 al mese. AHMED Abrar ha dichiarato di aver pagato per il vitto e le spese di utenze una somma di circa 70 euro.

Il periodo di riferimento per l'alloggio è di 17 mesi, coincidente con il periodo di lavoro accertato (dal giugno 2020 ad ottobre 2021). Pertanto si avrà € 120,00/mese × 17 mesi = € 2.040,00 ed € 75,00/mese × 17 mesi = € 1.275,00.

Totale restituzioni: **€ 3.315,00.**



12. Applicando gli stessi criteri al ricorrente JABBAR WAQAS si rileva che il periodo di lavoro allegato risulta pari a 16 mesi.

L'arco temporale di lavoro rilevante, individuato dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2021, comporta dunque un differenziale orario di € 4,00 sino al 30.6.2021 e di € 3,50 dal 1.7.2021 al 15.10.2021. Per il periodo sino al 30.6.2021 la somma dovuta è pari ad € € 5.958,00; quella dovuta per il periodo successivo è pari ad € 1.949,50. Il tutto per un totale complessivo pari ad **€ 7.907,50**.

Il certificato del Centro per l'Impiego di Ravenna (doc. 21 ric.) attesta che Jabbar ha lavorato per la Nastro Azzurro indicano che il rapporto di lavoro formale con la NASTRO AZZURRO S.R.L.S. aveva decorrenza dal 1° febbraio 2020 al 30 settembre 2021.

Dalle schermate del calendario digitale (Doc. 18 ric.) si ricava che egli ha annotato giornalmente le ore di lavoro prestate a partire da luglio 2020 fino al 15 di ottobre 2021.

Quanto alle restituzioni, il periodo di riferimento per l'alloggio è di 16 mesi, coincidente con il periodo di lavoro accertato (dall 1° luglio 2020 al 15 ottobre 2021). Pertanto si avrà € 120,00/mese × 16 mesi = € 1.920,00 ed € 75,00/mese × 16 mesi = € 1.200,00.

Totale restituzioni: **€ 3.120,00**.

Sulle somme così calcolate decorreranno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

13. Le spese seguono la reciproca parziale soccombenza, tenendosi in debita considerazione che le due società Expert ed Agrotech sono rimaste contumaci. Stante la soccombenza prevalente a carico dei soggetti ritenuti responsabili in solido, si ritiene di porre a carico dei medesimi i 5/6 delle spese e di compensare 1/6.

Le spese si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia per il singolo lavoratore ricorrente.

Il compenso va aumentato del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione (ex art. 4 comma 2 D.M. cit.).

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta il ricorso nei confronti di AGROTECH S.r.l.s., EXPERT S.r.l. ed AKHTAR NAZIA;
- 2) condanna ZULFIQAR ALI', IQBAL FAISAL e NASTRO AZZURRO S.R.L.S., in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:



- € 12.816,50 a titolo di differenze retributive in favore di HUSSAIN SHAHBAZ
- € 7.907,50 a titolo di differenze retributive in favore di JABBAR WAQAS
- € 3.315,00 a titolo di restituzioni in favore di HUSSAIN SHAHBAZ
- € 3.120,00 a titolo di restituzioni in favore di JABBAR WAQAS

il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

4) condanna ZULFIQAR ALI', IQBAL FAISAL e NASTRO AZZURRO S.R.L.S., in solido tra loro, alla rifusione di 5/6 delle spese di lite dei ricorrenti che liquida, per l'intero, in complessivi € 7.004,40, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; compensa tra le parti il restante 1/6 delle spese. Dispone la distrazione in favore degli Avv.ti Alessandra Miscione e Michele Miscione, dichiaratisi antistatari.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ferrara il 23/09/2025

IL GIUDICE
Alessandra De Curtis

